



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.5.2004
COM(2004) 390 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda il merluzzo bianco
del Baltico**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. A seguito della recente decisione della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) di ridurre il periodo di divieto di pesca del merluzzo bianco del Mar Baltico, dal periodo 1° giugno - 31 agosto 2004 al periodo 15 giugno - 15 agosto 2004, è necessario modificare il regolamento in questione.

La presente proposta apporta le opportune modifiche all' allegato IV del regolamento (CE) n. 2287/2003.

La Commissione è stata invitata ad adottare sollecitamente la presente proposta, per consentire ai pescatori di pianificare adeguatamente le loro attività per la campagna di pesca, e a trasmetterla al Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2004, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha adottato una raccomandazione in cui proponeva di ridurre il periodo di divieto di pesca del merluzzo bianco del Mar Baltico (dal periodo 1° giugno - 31 agosto 2004 compreso al periodo 15 giugno - 15 agosto 2004 compreso). Occorre fare sì che tale raccomandazione sia recepita nell'ordinamento giuridico della Comunità.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 4 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2287/2003 è sostituito dal seguente:

‘ 4. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico

La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Baltico, nei Belts e nel Sound dal 15 giugno 2004 al 15 agosto 2004 incluso. ’

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*